



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 24 del 28 GEN, 2015

OGGETTO: Istituzione Uffici separati di Stato Civile per celebrazione matrimoni civili.

L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di gennaio in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg

ERRANTE Felice junior
CALCARA Paolo
LOMBARDO Francesco
CASTELLANO Maria Rosa
CAMPAGNA Marco Salvatore
RIZZO Giuseppe
CENTONZE Antonino

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

| pres. | ass. |
|-------|------|
| X | |
| X | |
| X | |
| X | |
| X | |
| X | |
| | X |

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

PREMESSO che l'art. 106 del codice civile, nel disciplinare il luogo della celebrazione del matrimonio prevede che questo deve essere celebrato, pubblicamente, nella Casa Comunale;

VISTO l'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 396/2000 secondo cui i Comuni possono disporre l'istituzione di uno o più separati uffici di Stato Civile;

VISTA la Circolare n° 10/2014 del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i servizi demografici – Ufficio II – Stato civile avente ad oggetto “Celebrazione del matrimonio civile presso siti diversi della casa comunale” secondo la quale i Comuni possono deputare un sito esterno alla Casa Comunale purchè in disponibilità comunale;

VISTO l'art. 3 comma b del regolamento per le celebrazioni dei matrimoni civili approvato con atto consiliare n°29 del 25.03.2010, con il quale si dispone che la G.M. individuerà siti nella propria disponibilità per la celebrazione dei matrimoni;

VISTO CHE con delibera della G.M. n. 182 del 9 aprile 2009 sono stati individuati i siti di cui sopra;

CONSIDERATO che questa Amministrazione intende individuare, con le finalità di cui sopra, anche i siti di seguito descritti del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa:

- a) Zona antistante il tempio E
- b) Locali del Baglio Florio

VISTA la nota prot. n°277 del 26.01.2015 del Direttore del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa registrata al prot. gen.le al n°3516 del 27.01.2015 con la quale si informa che il Comitato tecnico-scientifico del Parco ha espresso parere positivo per la celebrazione dei matrimoni civili nei siti summenzionati;

RAVVISATO che la determinazione delle tariffe potrà essere effettuata con successivo atto deliberativo;

RILEVATA la regolarità tecnico amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n° 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n° 174/2012;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni sopra espresse e che qui si intendono ripetute e trascritte;

1) **ISTITUIRE** in aggiunta a quelli individuati con deliberazione n. 182 del 09 ..aprile 2009, separati uffici dello Stato Civile per la sola celebrazione di matrimoni civili nei seguenti siti:

- Zona antistante il Tempio E del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa
- I locali di Baglio Florio del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa

Tutti ubicati nel territorio di Castelvetro e che sono nella disponibilità del Comune e con carattere di continuità temporale, tali da permettere la celebrazione di tutti i matrimoni civili che si terranno a Castelvetro;

2) **DETERMINARE** ai sensi dell'art. 5 del Regolamento succitato con successivo atto deliberativo le tariffe per la celebrazione;

3) **DISPORRE** che copia della presente sarà inviata al Prefetto di Trapani come previsto dalla normativa vigente.

Dichiarare con separata votazione unanime la **presente** deliberazione I. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.



Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

www.regione.sicilia.it/beniculturali
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

**Parco Archeologico di Selinunte e
Cave di Cusa**

91022-Castelvetrano (Marinella di Selinunte)
tel.092446277 – fax 092446540
urp.parco.archeo.selinunte@regione.sicilia.it

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 90012000825

Direzione
parco.archeo.selinunte@regione.sicilia.it

Rif. nota _____ del _____

Prot. n. 277 del 26 GEN. 2015

Trasmessa via mail. Non segue cartaceo.

OGGETTO: Proposta per la celebrazione di matrimoni civili presso il Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa. Parere del CTS.

Al Sindaco del Comune di
CASTELVETRANO (TP)

Con riferimento alla nota 37567 del 22/09/2014 relativa all'oggetto, si comunica che il Comitato Tecnico Scientifico di questo Parco nella seduta del 21 gennaio u.s. ha espresso parere positivo alla proposta di codesto Comune per la celebrazione di matrimoni civili presso il Parco individuando come sedi l'area antistante il Tempio E e i locali di Baglio Florio. Le modalità operative per la realizzazione degli eventi sono in corso di definizione da parte di questo Parco e saranno comunicate successivamente. Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Giovanni Leto Barone)

COMP. SINDACO
MATERIA RELATA
PARCO ARCHEOLOGICO
42/09/2015
3516



| | | | | |
|--|----------------------------|-----------------|--|--|
| Responsabile procedimento | Dott. Giovanni Leto Barone | | Direttore del Parco. Degerata di terza fascia | |
| Stanza | Piano | Tel. 0924-46277 | Durata procedimento _____ (ivi non previsto da leggi o regolamenti e di 30 giorni) | |
| Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - urp.parco.archeo.selinunte@regione.sicilia.it | | | Responsabile Istruttore Direttivo Rosalba Sciacca | |
| Stanza | Piano | Tel. 0924-46277 | Orario e giorni ricevimento Martedì-giovedì 9.30-13.30 | |



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Ufficio II - Stato Civile

PREFETTURA DI TRAPANI
Ufficio Territoriale del Comune

03 MAR 2014

POSTA IN ARRIVO

Roma,

F/397

- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA: **LORO SEDI**
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI **38100 TRENTO**
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI **39100 BOLZANO**
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - Servizio Affari di Prefettura Piazza della Repubblica, 15 **11100 AOSTA**
- e, per conoscenza:
- AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA **90100 PALERMO**
- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA **09124 CAGLIARI**
- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche Migratorie Uff. III **ROMA**
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio Legislativo **ROMA**
- AL GABINETTO DELL'ON. MINISTRO **SEDE**



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Ufficio II - Stato Civile

- ALLA S.S.A.I.
Uffici della Documentazione Generale e Statistica
Via Cavour, 6

ROMA

- ALL'ANCI
Via dei Prefetti, 46

ROMA

- ALL'ANUSCA
Via dei Mille, 35E/F

40024 CASTEL S.PIETRO TERME (BO)

- ALLA DeA - Demografici Associati
c/o Amministrazione Comunale
V.le Comaschi n. 1160

56021 CASCINA (PI)

CIRCOLARE N. 20/14

OGGETTO: Celebrazione del matrimonio civile presso siti diversi dalla casa comunale.

Come è noto, ormai da tempo, anche in risposta all'evoluzione del costume e della società, un gran numero di Comuni provvede a celebrare i matrimoni al di fuori della casa comunale, sulla base di quanto richiamato dall'art. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, secondo il quale i comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più uffici separati dello stato civile con deliberazione della giunta comunale, il cui relativo atto è trasmesso al prefetto.



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Ufficio II - Stato Civile

L'ambito di interpretazione e di applicazione di tale disposizione normativa è stato già precisato con Circolare n. 9 del 7 giugno 2007 di questa Direzione Centrale, nonché nel "Massimario dello Stato Civile" (ed. 2012, paragrafo 9.5.1) prevedendo la necessità che il sito prescelto, anche se esterno alla casa comunale, sia nella disponibilità giuridica del Comune con carattere di ragionevole continuità temporale, purché destinato a questa funzione, e che sia pertanto dedicato in via non occasionale alla celebrazione dei matrimoni.

Relativamente alla possibilità di celebrare un matrimonio presso siti che, in ragione della propria importanza estetica storica o ambientale abbiano anche una destinazione turistica e siano pertanto aperti al pubblico, si è ritenuto, come già indicato nel Massimario, di dare una risposta positiva purché il sito sia riservato, con carattere di periodicità, all'esclusiva disponibilità comunale per essere destinato appunto alle celebrazioni.

Al fine di meglio delineare il principio di "esclusiva disponibilità della destinazione", anche per consentire una interpretazione maggiormente concessiva con riguardo ai siti aperti al pubblico, questa Direzione ha sottoposto la questione al Consiglio di Stato, che si è espresso con parere n. 196/14 del 22 gennaio 2014, reso nell'Adunanza della Sezione Prima, che si unisce in copia.

L'Alto Consesso ha in particolare precisato che i requisiti di "esclusività e continuità della destinazione", se intesi in termini assoluti sarebbero preclusivi di celebrazioni in luoghi aperti all'utenza, rilevando, fermo restando la definizione preventiva della destinazione del sito, che tali requisiti possono sussistere anche nell'ipotesi di destinazione frazionata nel tempo (il comune riserva il sito alla celebrazione dei matrimoni in determinati giorni della settimana o del mese), e in caso di destinazione frazionata nello



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Ufficio II - Stato Civile

spazio (il comune riserva alcune determinate aree del luogo alla celebrazione di matrimoni), purché tale destinazione, senza sottrarla all'utenza, sia precisamente delimitata ed abbia carattere duraturo o comunque non occasionale.

Ciò comporta una interpretazione ancora più coerente con la realtà sociale con riguardo alla possibilità di individuare siti aperti al pubblico destinati alla celebrazione dei matrimoni, purché connessi in via stabile alla funzione amministrativa propria della casa comunale nei termini sopra individuati.

Si pregano le SS.LL. di voler comunicare quanto sopra evidenziato ai Sigg. Sindaci e, stante la delicatezza della materia di cui trattasi, di voler vigilare con particolare attenzione sul corretto adempimento delle disposizioni impartite con la presente circolare.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Cinzia Torracco)

C. Torracco

[Signature]
Ufficio stato civile/gp

16/08

Mod. LTR/5/CON



MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
27 01 2014
NR

979

D.A.M.

Consiglio di Stato
Segretariato Generale

Servizi Demografici
Prot. Ingresso del 30/01/2014
Numero: 0000220
Classifica: area 3



N. 186/14

Roma, addì 22 GEN 2014

Risposta a nota del
N. Div.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero
3760/2013, emesso dalla SEZIONE PRIMA di questo
Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
QUESITO;

**COMPITI DEGLI UFFICIALI CIVILI
DELLO STATO - MATRIMONIO
CELEBRATO NELLA CASA
COMUNALE - CODICE CIVILE,
LIBRO I, TITOLO VI, ART. 106**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000,
n. 205.
Restituisco gli atti allegati alla richiesta del parere.

Allegati N.

**MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
INTERNI E TERRITORIALI**

Segretario Generale

Gabinetto dell'On. Ministro

ROMA

Numero 116/14 e data 22/01/14



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 8 gennaio 2014

NUMERO AFFARE 03760/2013

OGGETTO:

Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali

Quesito relativo all'applicazione dell'art. 106 c.c.;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 2803 in data 06/11/2013 con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul quesito in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Bellomo;

PREMESSO:

L'art. 106 c.c. (*Della celebrazione del matrimonio*) stabilisce che "Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione".

L'art. 3 d. P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (*Uffici separati*) prevede che
"1. I comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o
più separati uffici dello stato civile. 2. Gli uffici separati dello stato civile
vengono istituiti o soppressi con deliberazione della giunta comunale. Il relativo
atto e' trasmesso al prefetto".

Il Ministero dell'interno chiede al Consiglio di Stato se, in base a
tale quadro normativo, tenuto conto della prassi positiva seguita
dagli uffici dello stato civile, sia legittima la celebrazione di
matrimoni al di fuori dell'edificio comunale e, in particolare, in
luoghi di rilevanza storica, culturale, ambientale, ovvero turistica.

Militerebbero in favore della soluzione favorevole i valori
costituzionali sottesi all'istituto matrimoniale (artt. 29 e 30 Cost.) ed
alle autonomie locali (artt. 5, 114 Cost.), in relazione all'evoluzione
del costume e della società, che ha attenuato la sacralità della
celebrazione, avvicinandola alla "mondanità".

In senso contrario, invece, la lettera della disposizione civilistica,
improntata ad una concezione formale del rito matrimoniale.

CONSIDERATO:

Il quesito proposto, ad onta dei suoi nitidi riferimenti normativi,
pone un problema di carattere metodologico.

È fuor di dubbio che nella sensibilità collettiva, non solo in Italia
ma nell'intero mondo occidentale, la celebrazione del matrimonio
sia oramai avvertita come una vicenda non necessariamente intima
o sacrale, ma anche mondana, e tale da sottrarsi – quanto meno
con riguardo al luogo – al rigido cerimoniale previsto dalla
tradizione.

D'altra parte, l'esternalizzazione del rito matrimoniale in siti a valenza storico-artistica o paesaggistica rappresenta un'opzione coerente con i valori protetti dalla Carta costituzionale.

Si aggiunga, che la moderna concezione del matrimonio, come istituto volto alla realizzazione della persona umana, oltre che come fatto fondante la primigenia cellula sociale, suggerisce di dare spazio alla scelta dei coniugi in ordine al luogo più appropriato per celebrare l'atto costitutivo della loro unione.

Sotto questo profilo l'art. 106 c.c. appare doversi interpretare in maniera sistematica.

Viene in soccorso il citato art. 3 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, applicabile anche alla funzione di celebrazione del matrimonio, in assenza di qualsiasi indice – letterale o sistematico – di segno contrario.

Il problema che si pone attiene, dunque, all'estensione della facoltà prevista da tale disposizione, contenuta in un regolamento di delegificazione, nell'interpretazione della fonte primaria.

La soluzione accolta dalla prassi, riportata nella pubblicazione "Massimario dello Stato civile", curata dalla Direzione Centrale per i Servizi Demografici costituita presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero, è nel senso di ammettere la celebrazione del matrimonio in luoghi esterni, che rientrino nella disponibilità giuridica del Comune (a titolo di proprietà, diritto reale o personale di godimento), purché stabilmente destinati alle celebrazioni.

Sarebbe quindi impedita la celebrazione in quei siti che, per la loro

attrattiva estetica, storica o ambientale abbiano una destinazione turistica, siano aperti al pubblico e caratterizzati da affollamento, a meno che il Comune ne abbia l'esclusiva disponibilità e li riservi alle celebrazioni, così però, di fatto, sottraendoli all'utenza.

Ad avviso della Sezione tale soluzione rappresenta il livello minimo di permissione alle celebrazioni extramurarie, senza che al riguardo occorra forzare il testo delle disposizioni richiamate, essendo sufficiente un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma civilistica. "Casa comunale" può essere considerata, infatti, qualsiasi struttura nella disponibilità giuridica del Comune vincolata allo svolgimento di funzioni istituzionali e, segnatamente, alla celebrazione di matrimoni da parte dell'ufficiale di stato civile.

Ciò su cui occorre riflettere sono i requisiti di esclusività e continuità della destinazione, che, se intesi in termini assoluti, sarebbero preclusivi di celebrazioni in luoghi aperti all'utenza.

A tal riguardo la Sezione ritiene che sia possibile tanto una destinazione frazionata nel tempo (determinati giorni della settimana, determinati giorni del mese), quanto una destinazione frazionata nello spazio (determinate aree del luogo), purché precisamente delimitati e aventi carattere duraturo, o, comunque, non occasionale.


Ciò perché a rilevare — oltre, ovviamente, alla definizione preventiva della destinazione — è la stabilità della connessione tra l'uso del sito e le funzioni amministrative proprie della casa comunale, che non viene meno allorquando determinati periodi di tempo o determinate porzioni del sito siano adibiti ad altri usi.

In tal modo viene garantita la possibilità di impiegare un sito a valenza culturale o estetica per le celebrazioni matrimoniali, senza sottrarlo al godimento della collettività.


P.Q.M.

esprime il parere di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Francesco Bellomo



IL PRESIDENTE
Giuseppe Barbagallo



IL SEGRETARIO





CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili.

L'anno **duemiladieci** il giorno **venticinque** del mese di **marzo** dalle ore 19,25 in poi in Castelvetro e nella Sala delle adunanze consiliari, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio Comunale in data 11/03/2010 n. 13635, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il Presidente Sig. Francesco LOMBARDO.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Livio Elia MAGGIO.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 12 consiglieri su n. 30 assegnati e su n. 30 in carica.

| n. | CONSIGLIERI | pres. | Ass. | n. | CONSIGLIERI | pres. | ass. |
|----|------------------------|-------|------|----|----------------------------|-------|------|
| 1 | INGRASCIOTTA Salvatore | | X | 16 | LOMBARDO Francesco | X | |
| 2 | DE FRANCESCO Antonino | X | | 17 | CHIOVO Calogero | | X |
| 3 | SACCO Santo | X | | 18 | CARACCIOLI Bartolomeo | | X |
| 4 | MISTRETTA Simone | | X | 19 | RIZZO Giuseppe | X | |
| 5 | CRAPAROTTA Giovanni | | X | 20 | D'ANGELO Piero | | X |
| 6 | CATALANOTTO Nicolò | X | | 21 | ZACCONI Giuseppe | | X |
| 7 | BARRESI Piero | | X | 22 | CASCIO Carlo | | X |
| 8 | GIURINTANO Nicola | X | | 23 | BONSIGNORE Francesco | | X |
| 9 | CARUSO Giuseppe | X | | 24 | LO PIANO RAMETTA Gianpiero | X | |
| 10 | PERRICONE Luciano | X | | 25 | CALAMIA Pasquale | | |
| 11 | MARTIRE Calogero | | X | 26 | TRIOLO Giampiero | | X |
| 12 | GANCITANO Salvatore | X | | 27 | BASIRICO' Fabio Mario | | X |
| 13 | CALCARA Paolo | X | | 28 | GUARINO Roberto | X | |
| 14 | IMPALLARI Giovanni | | X | 29 | D'ANGELO Andrea Roberto | | X |
| 15 | FAZZINO Vito | | X | 30 | VACCARA Antonino | | X |

La seduta è pubblica ed in prosecuzione.

Il Presidente, ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente punto avente per oggetto: come sopra.